

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

(Approvato con deliberazione CdA n.8.6.2015 dd.26/06/2015)

Art. 1 - Premessa

Nell'ambito dei compiti istituzionali specificatamente affidati all'OGS è esplicitamente prevista la finalità di formazione intrinseca e connaturata a tutti gli Enti di Ricerca, nonché di concorrere alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di propria competenza. Con il presente regolamento si intende disciplinare all'interno dell'OGS il conferimento delle Borse di studio.

Art. 2 - Finalità delle borse di studio

Le borse di studio sono istituite con lo scopo principale di dare la possibilità a giovani laureati di età non superiore ai 30 anni di svolgere studi e ricerche in settori indicati dall'OGS.

Art. 3 – Istituzione delle borse

Le borse di studio sono istituite, su proposta del tutor scientifico e del Direttore di Sezione, dal Direttore Generale. Il programma scientifico della borsa può stabilire che le attività connesse alle borse di studio vengano svolte presso istituti o enti diversi dall'OGS nell'ambito di comuni programmi di ricerca.

All'atto dell'istituzione delle borse di studio sarà individuato il tutor scientifico al quale il borsista verrà affidato. L'attività di studio per cui è conferita la borsa deve essere svolta nei limiti del programma formativo predisposto dal tutor, per un periodo temporalmente definito. Essa ha carattere continuativo e non meramente occasionale, pur senza alcun vincolo di orario predeterminato. Nel caso di attività svolta presso altri istituti o enti al tutor OGS potrà esser affiancato un co-tutor.

I finanziamenti necessari al pagamento delle borse di studio devono essere individuati all'atto della richiesta di attivazione.

Art. 4 – Durata e importo delle borse

Le borse di studio devono essere conferite per un periodo adeguato a consentire la realizzazione del programma scientifico formativo compreso tra un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi. Possono essere rinnovate una o più volte purché entro la durata complessiva di 3 anni.

Il rinnovo della borsa è proposto al Direttore Generale dell'OGS dal Direttore di Sezione presso il quale il borsista svolge la sua attività di ricerca, previa richiesta del tutor scientifico. La proposta di rinnovo deve essere corredata da una sintetica relazione sull'attività di ricerca svolta dal borsista dallo stesso redatta e controfirmata dal tutor.

L'ammontare annuo lordo delle borse di studio è stabilito in Euro 14.400,00.

L'ammontare delle borse di studio finanziate nell'ambito di programmi comunitari o internazionali può essere diverso da quello sopra indicato qualora così stabilito nei relativi accordi, programmi e convenzioni.

Le borse di studio possono essere integrate proporzionalmente fino ad un massimo di ulteriori Euro 4.500,00 lordi nel caso in cui il programma scientifico preveda lo svolgimento di parte delle attività all'estero.

Art. 5 – Bandi di selezione

Le borse di studio sono conferite a laureati italiani e stranieri, a seguito di apposita procedura di selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da colloquio.

Il colloquio potrà essere sostenuto in lingua italiana o in lingua inglese sulla base delle indicazioni fornite dal tutor in sede di avvio della relativa procedura selettiva.

Possono partecipare alle selezioni i laureati di età non superiore a 30 anni che abbiano conseguito la Laurea con l'ordinamento precedente il DM 509/99 (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale presso università italiane o straniere e siano altresì in possesso di tutti gli altri requisiti eventualmente prescritti dai relativi bandi. In caso di laureati stranieri ed ai soli fini dell'ammissione alla selezione per la borsa di studio, l'equipollenza della Laurea potrà essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice.

I titoli di studio nonché gli ulteriori requisiti previsti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

La selezione è effettuata attraverso la valutazione dei titoli posseduti dai candidati eventualmente integrata da un colloquio. Se previsto dal bando e ad insindacabile giudizio della commissione, il colloquio può essere sostenuto anche per via telematica.

I bandi di selezione sono emanati con atto del Direttore Generale dell'OGS e pubblicati per un periodo minimo di 15 giorni, sul sito Internet dell'OGS, sul sito istituzionale del MIUR e sul portale dell'Euraxess.

Art. 6 – Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici delle selezioni sono nominate dal Direttore Generale dell'OGS e sono composte da tre componenti, tra cui il tutor scientifico. Le funzioni di segretario sono conferite al componente più giovane della commissione stessa.

Ai fini del giudizio di merito, la commissione tiene conto dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, valutando l'attitudine a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica.

Al termine dei lavori la commissione presenta una relazione contenente il giudizio di merito insindacabile su ogni concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati idonei.

La graduatoria, con indicazione del candidato vincitore ed ulteriori idonei, è pubblicata all'albo dell'Ente e sul sito Internet dell'OGS.

Art. 7 – Conferimento delle borse

Il Dirigente della Direzione per la Gestione delle Risorse Umane, accertata la regolarità formale degli atti trasmessi dalla commissione approva con proprio atto la graduatoria finale di merito e nomina il candidato vincitore.

Il Direttore Generale, in presenza della necessaria disponibilità finanziaria e nell'osservanza delle disposizioni vigenti, conferisce la borsa di studio al candidato vincitore con la stipula di un apposito contratto che definisce i termini e l'attività di studio oggetto della borsa.

Le graduatorie conservano la loro validità per i 18 mesi successivi alla data della loro approvazione.

Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa di studio o non la accetti nel termine previsto si procede allo scorrimento della graduatoria.

Le borse che si rendano disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori, ai sensi del successivo art. 8, possono essere assegnate ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria entro il termine di validità della stessa.

Art. 8 – Decadenza, sospensione e rinuncia delle borse

DECADENZA

Prima dell'inizio dell'attività di ricerca:

- decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'OGS entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di conferimento, una dichiarazione di accettare la borsa stessa;

- decadono dal diritto alla borsa coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'OGS, agli studi inerenti alle ricerche in programma.

Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene adottato d'ufficio dalla DRU.

Dopo l'inizio dell'attività di ricerca:

- decadono dal diritto alla borsa coloro che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la proseguano senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa;
- decadono dal diritto alla borsa coloro che si rendano responsabili di gravi o ripetute mancanze;
- decadono dal diritto alla borsa coloro che diano prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca;

Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene adottato dalla DRU su richiesta del Direttore di Sezione interessato, previa segnalazione del tutor.

SOSPENSIONE

Il godimento della borsa di studio è sospeso, in via temporanea, nel caso in cui il suo titolare debba assentarsi:

- a) per gravidanza e puerperio;
- b) per malattia di durata superiore ad un mese;
- c) per altro grave motivo.

In particolare, in relazione ai punti:

- **gravidanza e puerperio:** il titolare trasmette alla DRU la comunicazione dello stato di gravidanza e se la richiesta di sospensione riguarda un periodo superiore a quello dell'astensione obbligatoria, la concessione dell'astensione facoltativa è subordinata al parere favorevole del Direttore di Sezione/Struttura;
- **altro grave motivo:** il titolare presenta domanda scritta di sospensione al Direttore di Sezione/Struttura motivandone le ragioni.

Il provvedimento di sospensione è subordinato al parere favorevole del Direttore; in ogni caso non potrà essere concesso per un periodo superiore a tre mesi consecutivi e comunque nell'arco dei tre anni di borsa la sospensione non potrà complessivamente eccedere i sei mesi.

RINUNCIA

Il borsista che per giustificato motivo non intenda o possa iniziare o proseguire l'attività di ricerca programmata deve presentare al tutor e alla DRU espressa rinuncia scritta e motivata con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data di presunta cessazione dell'attività stessa.

La rinuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della rinuncia stessa.

Art. 9 – Svolgimento dell'attività di studio

Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di studio previste in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di studio e delle indicazioni fornite dal tutor.

Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse a qualsiasi titolo conferite, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Le borse non sono compatibili con rapporti di lavoro dipendente (pubblico o privato) anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni da parte del proprio datore di lavoro. All'atto dell'accettazione della borsa di studio il vincitore

effettuerà, ai fini delle predette incompatibilità, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

A nessun titolo possono essere attribuiti al borsista da parte dell'OGS, oltre all'importo della borsa, altri compensi.

La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti ai fini previdenziali.

Art. 10 – Obblighi del borsista

Il titolare della borsa di studio è tenuto a svolgere l'attività di ricerca cui esso è finalizzato attenendosi al programma predisposto dal tutor scientifico e sotto la sua supervisione. Alla scadenza della borsa di studio deve presentare una relazione finale sull'attività svolta e i risultati conseguiti accompagnata dal parere del tutor scientifico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, scientifico e amministrativo di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali l'assegno è conferito. Per quanto concerne la tutela della proprietà intellettuale di risultati o prodotti conseguiti nel corso della borsa di studio si rimanda a quanto stabilito dal regolamento di OGS in materia di brevetti e tutela della proprietà intellettuale.

Art. 11 – Pagamento delle borse e rimborsi spesa

Il pagamento delle borse di studio è effettuato in rate mensili posticipate. Agli assegnatari delle borse di studio verranno comunque rimborsate, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nel profilo di ricercatore, III livello, le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora i medesimi siano inviati a svolgere studi e ricerche al di fuori della sede di fruizione della borsa.

In caso di fruizione della borsa all'estero, come previsto al precedente art. 4, non è consentito ottenere i rimborsi di spese di cui sopra ad esclusione di quelli connessi al viaggio da e per la sede estera di fruizione della borsa.

La borsa di studio è soggetta al regime fiscale previsto dalla vigente normativa ed è esente da ritenute previdenziali.

Art. 12 – Valutazione dell'attività

Al termine degli studi compiuti i borsisti devono trasmettere al Direttore Generale una relazione riepilogativa dell'attività di studio svolta, vistata dal tutor e dal Direttore di Sezione.

Al termine degli studi e su espressa richiesta del borsista medesimo, l'attività svolta potrà essere sottoposta alla valutazione della commissione all'uopo nominata secondo le disposizioni vigenti.

Art. 13 – Trattamento dati personali

I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'OGS – Direzione per la gestione delle Risorse Umane- Ufficio gestione giuridico-amministrativa del personale ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2013.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale vigente. Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2015.